

## REGOLAMENTO (UE) N. 167/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

## recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>.
- (3) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorot-

tani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 e iscritte nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 3 di tale allegato.

- (4) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletero commerciale, compresi il tetrabromodifeniletero e il pentabromodifeniletero, e l'ottabromodifeniletero commerciale, compresi l'esabromodifeniletero e l'eptabromodifeniletero, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletero, il pentabromodifeniletero, l'esabromodifeniletero e l'eptabromodifeniletero sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici contenuti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (5) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre pertanto che sia iscritta nell'elenco dei prodotti chimici riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (6) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che si intendeva fare rientrare nel campo di applicazione di tale voce.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 689/2008.
- (8) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente alle imprese per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1<sup>o</sup> maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1) La parte 1 è così modificata:

a) è aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	2923 90 00	p(1)	b»	

b) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azinfos-metile #	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p(1)	b	
Perfluorottani sulfonati	1763-23-1	217-179-8	2904 90 95	i(1)	sr»	
(PFOS) C <sub>8</sub> F <sub>17</sub> SO <sub>2</sub> X	2795-39-3	220-527-1	2904 90 95			
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri) +/#	70225-14-8	274-460-8	2922 12 00			
	56773-42-3	260-375-3	2923 90 00			
	4151-50-2	223-980-3	2935 00 90			
	57589-85-2	260-837-4	2924 29 98			
	68081-83-4	268-357-7	3824 90 97			
e altri						

c) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorato +	7775-09-9	231-887-4	2829 11 00	p(1)	b»	
	10137-74-3	233-378-2	2829 19 00			
	7783-92-8	232-034-9	2843 29 00			
e altri						

2) La parte 2 è così modificata:

a) la voce relativa ai perfluorottani solfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Derivati dal perfluorottano solfonato (compresi i polimeri) non coperti da: acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 e altri	260-837-4 268-357-7	2924 29 98 3824 90 97	i	sr»

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Clorato	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p	b»

c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

3) nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscele, contenenti la sostanza	Categoria
«Azinfos-metile	86-50-0	2933.99	3808.10	Pesticida
acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri	2904.90 2904.90 2904.90 2904.90 2922.12 2923.90 2923.90 2935.00 2935.00 2935.00 2935.00 2904.90	3824.90	Industriale»